

SCHEMA N. NP/22847
DEL PROT. ANNO 2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Staff Centrale e Servizi Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE: N 3146 del 04/12/2012

N. 81

IN DATA 04/12/2012

OGGETTO : Emendamenti al D.D.L. n. 253/91/2012 "Disposizione collegate alla legge finanziaria 2013"

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Nicolò Scialfa, con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
	X	Claudio Burlando - Presidente			
X		Nicolò Scialfa - Vice Presidente	X		
X		Giovanni Barbagallo - Assessore	X		
X		Angelo Berlangieri - Assessore	X		
X		Giovanni Boitano - Assessore	X		
X		Renata Briano - Assessore	X		
X		Gabriele Cascino - Assessore	X		
X		Renzo Guccinelli - Assessore	X		
X		Claudio Montaldo - Assessore	X		
	X	Raffaella Paita - Assessore			
	X	Lorena Rambaudi - Assessore			
X		Sergio Rossetti - Assessore	X		
X		Giovanni Enrico Vesco - Assessore	X		
10	3		10		

RELATORE alla Giunta Sergio Rossetti e con l'assistenza, in sostituzione del Segretario Generale, del Dirigente Generale Dott.ssa Gabriella Laiolo e del Dott.ssa Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità LA GIUNTA REGIONALE - accogliendo la proposta formulata dalla Struttura con l'assenso dell'Amministratore, come formulata al punto conclusivo di pag. 1, HA DECISO DI APPROVARE il testo della relazione illustrativa da pag. 1 a pag. 5 e degli emendamenti da pag. 1 a pag. 14 da apportare al D.D.L., autenticati dal Segretario della Giunta Regionale, e ne ha autorizzato la trasmissione al C.R. per il seguito di competenza.

Data - IL SEGRETARIO

04/12/2012 (Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE
DELL'ESAME

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dall'asta)

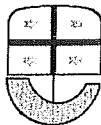
CODICE PRATICA :

emcoll13

PAGINA : 1

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE

SCHEMA N.....NP/22847
DEL PROT. ANNO2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli
Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - Settore

OGGETTO : Emendamenti al D.D.L. n. 253/91/2012 "Disposizione collegate alla legge finanziaria 2013"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL TESTO

N.

81

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN

DATA

04/12/2012

Con il primo emendamento si prevede di inserire nell'articolo 24 della l.r. 5/2008, recante la disciplina delle attività contrattuali regionali, rubricato "Lavori, servizi e forniture in economia" un nuovo comma, al fine di stabilire che il pagamento di imposte tasse e spese connesse a procedimenti giurisdizionali venga effettuato attraverso il servizio di economato in quanto spese obbligatorie e spesso con termini brevi che richiedono procedure accelerate.

Gli articoli 3 bis e 3 ter hanno l'obiettivo di adeguare la normativa regionale riguardante il collocamento a riposo dei dipendenti e dei dirigenti della Giunta Regionale alle nuove disposizioni in materia previdenziale introdotte dalla legge n. 214 del 22/12/2011 (conversione con modificazioni del decreto legge 6/12/2011, n.201).

La legge regionale 18/6/1997 n. 23 prevede il collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti e dei dirigenti regionali al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Tale limite di età, che peraltro rimane vigente quale limite di età ordinamentale per la permanenza in servizio, era compatibile con le norme nazionali che prevedevano l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Successivamente, l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201 ha previsto i seguenti nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico:

PENSIONE DI VECCHIAIA

ANNO	ETA' ANAGRAFICA	ANZIANITA CONTRIBUTIVA
2012	66 anni	20 anni
2013	66 anni e 3 mesi	20 anni
2014	66 anni e 3 mesi	20 anni
2015	66 anni e 3 mesi	20 anni
Dal 2016	66 anni e 3 mesi + ulteriore adeguamento alle speranza di vita**	20 anni

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

AUTENTICAZIONE COPIE

**SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA**

**L'ISTRUTTORE
(Patrizia Gallasta)**

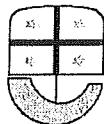
CODICE PRATICA :

emcoll13

PAGINA : 1

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE

SCHEMA N.....NP/22847
DEL PROT. ANNO2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli
Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - Settore

PENSIONE ANTICIPATA

ANNO	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA UOMINI	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DONNE
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
Dal 2016	42 anni e 6 mesi + ulteriore adeguamento alle speranze di vita**	41 anni e 6 mesi + ulteriore adeguamento alle speranze di vita**

** Adeguamento alle speranze di vita ai sensi dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30/7/2012, n. 122 e s.m.i.

Tale adeguamento sarà effettuato con cadenza triennale fino al 2019 e successivamente con cadenza biennale.

Alla luce della suddetta normativa, in vigore dal 1 gennaio 2012, è necessario un intervento normativo per modificare il limite di età di sessantacinque anni e rapportarlo al compimento dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (salvo trattenimento): la nuova disciplina nazionale, infatti, riguarda i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico, ma non modifica il limite di età ordinamentale previsto per la permanenza in servizio, che nel caso dei dipendenti regionali è rappresentato dal limite di cui alla l.r. 18/6/1997, n. 23.

Con le norme in questione viene pertanto confermato il limite di età di sessantacinque anni (salvo trattenimento) nell'ipotesi di pensione anticipata maturata ai sensi della legge n. 214/2011 o di requisiti pensionistici maturati entro la data del 31 dicembre 2011.

La norma riguardante la scadenza dei contratti di Segretario Generale e di Direttore Generale previsti di cui all'art. 24 della l.r. 4/12/2009, n. 59 è stata introdotta per uniformare tale disciplina a quella prevista per i Direttori Generali degli Enti Strumentali della Regione ai sensi dall'art 27 della l.r. 28/6/1994, n. 28, così come sostituito dall'art. 5 della l.r. 27/6/2012, n. 22.

L'art. 3 quater (dichiarazione all'assunzione) è stato inserito al fine di accertare correttamente il momento di maturazione dei requisiti contributivi minimi utili ai fini pensionistici condizione essenziale per il collocamento a riposo come sopra evidenziato.

Con l'articolo 3 quinquies si intende regolare in maniera più approfondita la disciplina normativa tesa a promuovere l'avvio di rapporti di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, che trova la sua radice nell'art 15 della legge 241/1990.

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012 RRe

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

PAGINA : 2

AUTENTICAZIONE COPIE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO CENTRALE

UFFICIO GENERALE

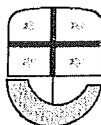
L'ISTRUTTORE

(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA :

emcoll13

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE



Gli accordi di collaborazione tra le pubbliche amministrazioni rappresentano, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento tra PA per il soddisfacimento del pubblico interesse.

Anche la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata su questo istituto, ritenendolo compatibile con il diritto comunitario nella misura in cui fossero soddisfatte determinate condizioni, tra cui: il perseguimento di obiettivi comuni di interesse pubblico, l'assenza di connotazione imprenditoriale dei soggetti cooperanti, l'unicità dei movimenti finanziari tra gli enti cooperanti, ricondotta al ristoro delle spese effettivamente sostenute.

In ossequio a ciò, la norma regionale prescrive che il rapporto di avvalimento sia disciplinato da apposita convenzione, ove sono definite, in particolare, l'entità del ristoro dovuto all'ente avvalso, a fronte delle spese effettivamente sostenute dallo stesso, e la condivisione di compiti e responsabilità inerenti alla funzione di servizio pubblico comune alle amministrazioni che si intende assolvere.

La finalità degli articoli 3 sexies e 3 septies è quella di garantire continuità al servizio di trasporto pubblico su gomma, per cui occorre che i contratti di servizio siano prorogati dagli enti titolari, nel rispetto della normativa vigente.

In considerazione della pesante riduzione e dell'incertezza sull'ammontare delle risorse destinate al trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2013 è opportuno definire con certezza le percentuali di riparto delle risorse stesse.

Anche in considerazione dell'evoluzione della normativa statale in materia, è opportuno, inoltre, imporre specifici obblighi sanzionabili in merito a:

- a) rilevazione delle frequentazioni,
- b) monitoraggio dei servizi resi,
- c) rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi.

Infine, considerata la scadenza al 31/12/2012 del Programma dei servizi pubblici locali, di cui alla D.C.R. 26 del 29 ottobre 2009, occorre definire, per l'anno 2013, i servizi minimi in ambito urbano ed extraurbano, i cui oneri sono a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 octies reca la proroga dei termini di adeguamento delle strutture sanitarie per acuti e delle strutture residenziali, al fine di consentire l'esercizio a quei presidi sanitari e socio sanitari (alcuni dei quali di rilevante dimensione quali l'E.O. Galliera e alcune strutture del Don Orione) che, in oggi, non sono ancora in possesso di tutti i requisiti strutturali ed impiantistici previsti dal DPR 14/01/1997, recepito con la legge regionale n. 20/1999. Per tale tipologia di strutture, malgrado i notevoli sforzi di adeguamento, attivati grazie anche ai finanziamenti previsti dall'art. 20 della L. 67/1998, purtroppo ormai venuti meno, si deve prendere atto che le stesse risentono della loro anzianità di realizzazione e che l'unica effettiva possibilità di adeguamento a tutti i parametri previsti, consiste nel loro totale rifacimento.

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012 me

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

PAGINA : 3

AUTENTICAZIONE COPIE

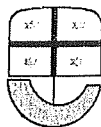
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dell'asta)

CODICE PRATICA :

emcoll13

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE



In ogni caso, la nuova costruzione di strutture di grande o media dimensione, pur presupponendo la disponibilità di capacità economiche in oggi affatto presenti, richiede comunque lunghi tempi di realizzazione, a cui consegue l'esigenza di mantenere in servizio strutture che sono chiamate, al momento, ad erogare prestazioni essenziali per la funzionalità del Servizio sanitario regionale. Peraltro, occorre dar atto che la mancanza di tali requisiti, per quanto concerne la situazione ligure, non comporta rischi per i pazienti, né particolari disagi, ma implica tuttavia l'esigenza di salvaguardare formalmente l'attività delle precitate strutture; per tale motivo si è disposto, in passato, numerose leggi di proroga dei tempi di adeguamento, per consentire comunque l'esercizio delle attività stesse, anche in mancanza di un provvedimento formale di autorizzazione.

Peraltro, tenendo conto delle problematiche evidenziate, è in corso di preparazione il rifacimento della normativa in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie (L.R. 20/1999 e ss.mm. e ii.) allo scopo di meglio regolare dal punto di vista normativo tale situazione.

Con l'articolo 3 nonies, in analogia con la modifica effettuata dalla l.r. 29/2012 "Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali" all'articolo 3, comma 2, della l.r. 6/2010 dove la parola "bilancio" viene sostituita dalle seguenti "Politiche sociali", si provvede alla medesima rettifica con riferimento all'articolo 5, comma 1, della citata l.r. 6.

Gli articoli da 3 decies a 3 octodecies apportano alcune modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in campo ambientale e sismica.

I primi articoli di modifica sono finalizzati alla semplificazione degli adempimenti amministrativi e della razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quella relativa all'attività di controllo ambientale svolta da ARPAL anche mediante la riduzione degli oneri amministrativi.

Le proposte di modifica muovono, altresì, dall'esigenza di superare alcune criticità e problematiche applicative ed interpretative emerse in sede di gestione, nonché di provvedere con urgenza all'adeguamento dell'ordinamento regionale a normative sopravvenute quali, in particolare, quella introdotta dal D.L. n. 5/2012, 14, (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), che, all'art. 14, demanda alle Regioni l'obbligo di conformare le attività di controllo sulle imprese ispirandosi ai criteri statali ivi fissati volti alla razionalizzazione, anche mediante riduzione od eliminazione dei controlli sulle imprese qualora in possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO od altra appropriata certificazione, nonché alla semplificazione ed al coordinamento degli stessi. A tal fine la disciplina proposta prevede, tra l'altro, forme di semplificazione amministrativa e strumenti di razionalizzazione della spesa connessa alla gestione dell'attività di controllo ambientale svolta da ARPAL in presenza di imprese in possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 14000 o registrate EMAS anche mediante la previsione del ricorso a forme di controllo con il metodo a campione.

Sono, altresì, apportate, alcune modifiche alla normativa regionale in materia di costruzioni in zona sismica di cui alla l.r. n. 29/1983, a seguito di approfondimenti intervenuti anche con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in particolare, in ordine all'obbligatorietà, anche nelle zone sismiche a bassa sismicità, dei controlli preventivi dei

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012

Me

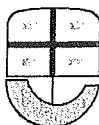
RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI CENTRALI
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Delustro)

CODICE PRATICA :

emcoll13

SCHEMA N. NP/22847
DEL PROT. ANNO2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli
Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - Settore

progetti di nuova edificazione o di modifiche sul patrimonio edilizio esistente in luogo di quelli a campione previsti dalla l.r. n. 29/1983.

A tal fine le disposizioni proposte, nel perseguire l'obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumità, prevedono l'obbligatorietà del rilascio dell'autorizzazione preventiva nei soli comuni, elencati nell'allegato 1 al presente provvedimento, classificati già in zona 2 ovvero a media sismicità come da mappatura approvata con la DGR n. 530/2003. La norma prevede, peraltro, la possibilità di graduare l'applicazione di tale obbligo procedurale attraverso l'individuazione, tra l'altro, di tipologie di interventi e/o di strutture che, per caratteristiche e dimensioni, siano qualificabili privi di rilevanza per l'incolumità pubblica ai fini sismici.

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Bolacchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA

PAGINA : 5

AUTENTICAZIONE COPIE

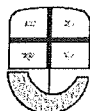
SETTORE S
E SERVIZI
P.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA :

emcoll13

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE

SCHEMA N.....NP/22847
DEL PROT. ANNO.....2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli
Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - Settore

OGGETTO : Emendamenti al D.D.L. n. 253/91/2012 "Disposizione collegate alla legge finanziaria 2013"

EMENDAMENTI a DDL o PDL

N.

81

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN

DATA

04/12/2012

TESTO DEGLI EMENDAMENTI

(Modifica all'articolo 1 del ddl 253/91/2012)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del ddl 253/91/2012 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013" è inserito il seguente comma 3 bis:
"3 bis. All'articolo 24 della l.r. 5/2008 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
"1bis. Tramite il servizio di economato si provvede al pagamento delle imposte, tasse, diritti e spese connesse a procedimenti giurisdizionali (imposta di registro, spese campione civile e penale, diritti di notifica e per esecuzioni mobiliari e immobiliari).".

(Inserimento di articoli nel ddl 253/91/2012)

1. Dopo l'articolo 3 del ddl 253/91/2012 sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 3 bis

(Collocamento a riposo dei dipendenti)

1. I dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale sono collocati a riposo al raggiungimento dei requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa statale vigente, per il conseguimento della pensione di vecchiaia o, se precedente, al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata, se conseguito o superato il requisito dell'età anagrafica del sessantacinquesimo anno previsto dalla legge regionale 18 giugno 1997, n. 23.
2. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1, i dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale che entro il 31/12/2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono collocati a riposo al compimento del requisito del sessantacinquesimo anno di età.

Data - IL DIRIGENTE

6.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Bonacchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012

Me

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

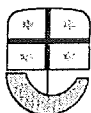
SETTORE
E SERVIZI
P.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Delastre)

CODICE PRATICA

emcoll13

PAGINA : 1

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE



3. Il rapporto di lavoro prosegue fino all'ultimo giorno del mese di acquisizione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e la risoluzione del rapporto di lavoro ha effetto dal primo giorno del mese successivo.
4. La scadenza dei contratti di Segretario Generale e di Direttore Generale previsti dall'articolo 24 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59, stipulati con soggetti che hanno conseguito i requisiti di cui ai commi 1 e 2 o che li conseguiranno entro i termini di scadenza del contratto stesso, non può essere successiva al 31 dicembre dell'anno di fine legislatura o, se precedente, all'ultimo giorno del mese di compimento del settantesimo anno di età.

Articolo 3 ter
(Trattenimento in servizio)

1. L'Amministrazione ha la facoltà di accettare, per motivate esigenze organizzative, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, domande di trattenimento in servizio dei dipendenti o dirigenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 ter, commi 1 e 2, sino ad un massimo di due anni dal termine indicato all'articolo 3 ter, comma 3, purché non oltre l'ultimo giorno del mese di compimento del settantesimo anno di età.

Articolo 3 quater
(Dichiarazione all'assunzione)

1. Al momento dell'assunzione i dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale devono dichiarare per iscritto all'Amministrazione tutti i rapporti di lavoro prestati antecedentemente, il servizio militare e i periodi riscattati ai fini della pensione o valutabili a seguito di contribuzione previdenziale volontaria.

Articolo 3 quinquies
(Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici)

1. La Regione, nel perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, può avvalersi, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento di attività di interesse comune, degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, anche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm. e ii..

Data - IL DIRIGENTE

6.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

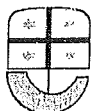
6/12/2012 MB

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dall'asta)

CODICE PRATICA

emcoll13



2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione, ove sono definite, in particolare, l'entità del ristoro dovuto all'ente avvalso, a fronte delle spese effettivamente sostenute dallo stesso, e la condivisione di compiti e responsabilità inerenti alla funzione di servizio pubblico comune alle amministrazioni che si intende assolvere.

Articolo 3 sexies

(Ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2013)

1. Al fine di garantire continuità al servizio di trasporto pubblico locale su gomma le Province ed il Comune di Genova prorogano e gestiscono i contratti di servizio nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio regionale per l'esercizio 2013, fino al subentro del nuovo affidatario del servizio.
2. Per l'anno 2013 le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite tra i bacini di traffico secondo le quote percentuali di seguito indicate:
 - a) Bacino I: 8,82758%
 - b) Bacino S: 10,84735%
 - c) Bacino GU: 54,59086%
 - d) Bacino TG: 13,63388%
 - e) Bacino L: 12,10033%
3. Gli Enti titolari dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma trasmettono alla Regione Liguria:
 - a) i dati risultanti dalle campagne annuali di rilevazione, nel periodo invernale ed in quello estivo, relative alla frequentazione dei servizi offerti;
 - b) i dati quantitativi ed economici risultanti dal monitoraggio dei servizi resi;
 - c) una relazione annuale inerente il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, conseguito in media sul bacino di traffico da parte dell'azienda.
4. Il mancato adempimento a quanto previsto al comma 3 comporta, per ciascuno, la riduzione nella misura del 10 per cento delle risorse assegnate al bacino di traffico.

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dott. Gian-Lorenzo Baracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012 RB

ATTO

PAGINA : 3

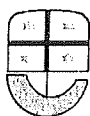
AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dell'Este)

CODICE PRATICA

emcoll13

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE

**Articolo 3 septies****(Determinazione dei servizi minimi per l'anno 2013)**

1. I servizi minimi garantiscono:
 - a) i collegamenti fra le stazioni ferroviarie e le aree che su di esse gravitano, al fine di assicurare servizi di adduzione al servizio ferroviario secondo la programmazione dello stesso;
 - b) i collegamenti fra l'aeroporto di Genova ed il centro della città al fine di conseguire la connessione con il trasporto ferroviario e su gomma.
2. I servizi minimi in ambito urbano garantiscono i collegamenti:
 - a) con le scuole nelle fasce orarie del pendolarismo scolastico;
 - b) con i centri sanitari pubblici nella fascia antimeridiana e negli orari di visita;
 - c) con i principali uffici pubblici nelle fasce orarie del pendolarismo lavorativo;
 - d) con gli impianti sportivi e ricreativi, nonché con gli enti culturali principali, in caso di eventi di particolare interesse regionale.
3. La distanza tra due fermate in ambito urbano è fissata intorno a 500 metri.
4. I servizi minimi in ambito extraurbano garantiscono una coppia di corse di collegamento per i centri o per gli ambiti abitati con una popolazione almeno di 50 abitanti, al fine di assicurare il collegamento con i servizi essenziali di cui al comma 2.
5. Nelle zone a domanda debole le corse di cui al comma 4 possono essere effettuate con modalità alternative di trasporto.
6. La distanza tra la fermata più vicina al centro abitato ed il centro stesso è individuata intorno a 500 metri.

Articolo 3 octies

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 "Proroga termine articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999")

1. I termini "31 dicembre 2012", previsti alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2004 n. 13, come modificata dall'articolo 26 della legge regionale 25 novembre 2009 n. 57, e alla lettera c) del medesimo comma e articolo, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2008 n. 33, sono sostituiti dai termini "31 dicembre 2015".

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

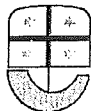
4/12/2012 Me

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Delesta)

CODICE PRATICA

emcoll13



Articolo 3 nonies

(Modifica alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Interventi in materia di usura e sovraindebitamento))

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Interventi in materia di usura e sovraindebitamento) la parola "bilancio" è sostituita dalle seguenti "Politiche sociali".

Articolo 3 decies

(Modifica alla l.r. 28 aprile 1999 n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13, (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"dbis) il rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;"

Articolo 3 undecies

(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18)

1. Alla lettera g) comma 1 dell'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) le parole da "nonché" fino a "beni" sono sostituite dalle seguenti:
"nonché la definizione, con provvedimento della Giunta regionale, dei canoni relativi per l'utilizzazione di tali beni, compresi i casi di riduzione e di esenzione dal pagamento degli stessi;"
2. La lettera n) comma 1 dell'articolo 92 della l.r. n. 18/1999 è sostituita dalla seguente:
"lettera n) il parere sulla declassificazione di zone del demanio idrico dello Stato ai sensi dell'articolo 829 del Codice Civile e di delimitazione nel caso di sponde variabili od incerte ai sensi dell'articolo 94 del R.D. 523/1904, in conformità alle previsioni del piano di bacino;"
3. L'articolo 37 della l.r. n. 18/1999 è sostituito dal seguente:

"Articolo 37

(Garanzie finanziarie)

1. Sono sottoposti a garanzie finanziarie gli impianti e le attività di gestione di rifiuti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché gli impianti di auto smaltimento e recupero dei rifiuti, soggetti alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006.

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012 MR

ATTO

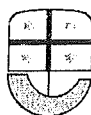
PAGINA : 5

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia DeLuca)

CODICE PRATICA

emcoll13

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE



2. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione e la quantificazione della garanzia prevedendone riduzioni relativamente agli impianti per i quali sono attivate procedure di certificazione ambientale. Le riduzioni operano a certificazione avvenuta.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è assunto facendo riferimento ai costi di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino dell'area, ai costi per la gestione di postchiusura dell'impianto, nonché al danno derivante per gli Enti locali dall'interruzione delle attività nel caso in cui l'impianto sia destinato allo smaltimento o al recupero di rifiuti solidi urbani.”.
4. Al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. n. 18/1999 dopo la lettera h) è inserita la seguente lettera:
“h bis) la definizione, con Regolamento, in attuazione dell'articolo 99, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006, di norme e misure finalizzate a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate nel rispetto dei principi della legislazione statale.”.

Articolo 3 duodecies

(Sostituzione dell'articolo 20 legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9)

1. L'articolo 20 della legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (Adeguamento della disciplina ed attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) è sostituito dal seguente:

“Articolo 20

(Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo)

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di terzo settore, è istituito l'Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo suddiviso in Sezione regionale e Sezione provinciale.
2. Le organizzazioni iscritte nell'Elenco di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile ed antincendio boschivo.
3. La Giunta regionale disciplina, con Regolamento, la gestione dell'Elenco, fissando, in particolare, i requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per l'iscrizione allo stesso.
4. La Giunta regionale definisce criteri per l'impiego del Volontariato in eventi di protezione civile e di antincendio boschivo ed indirizzi per la formazione del Volontariato anche per gli aspetti relativi alla sicurezza di cui al Decreto legislativo n. 81/2008.
5. La Regione utilizza i dati personali e sensibili dei volontari esclusivamente ai fini della loro formazione ed impiego nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia.
6. Resta fermo il regime di benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia di volontariato.”.

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012

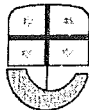
UR

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia De Nasta)

CODICE PRATICA

emcoll13



Articolo 3 tercecies
(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006 n. 20)

1. L'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

(Programma regionale triennale ed annuale dei controlli e dei monitoraggi ambientali)

1. Ai fini della programmazione annuale delle attività dell'ARPAL, la Giunta Regionale approva, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, il programma triennale, che individua obiettivi ed attività prioritarie volti al mantenimento di adeguati livelli di tutela ambientale nei diversi settori di intervento in attuazione delle scelte effettuate nei Piani e Programmi di settore.
2. Il programma triennale definisce:
 - a) l'attività di controllo e di monitoraggio con l'indicazione della localizzazione delle reti per i controlli nonché delle quantità minime dei controlli e delle ispezioni da effettuarsi sul territorio;
 - b) i controlli periodici cui sottoporre gli impianti e le attività soggette ad autorizzazioni ambientali;
 - c) i monitoraggi da effettuare sul territorio nei vari comparti ambientali;
 - d) le reti di rilevamento e di monitoraggio.
3. Il programma annuale dei controlli predisposto dal Direttore generale di ARPAL in conformità alla programmazione di cui al comma 1, costituisce piano operativo di tutte le attività di competenza di ARPAL ed individua i costi e le fonti di finanziamento in modo da rendere trasparente la definizione degli oneri economici conseguenti alle attività da svolgere.
4. Il programma annuale è trasmesso dall'ARPAL entro il 30 novembre alla Giunta regionale, che ne verifica la conformità con la programmazione triennale entro i successivi trenta giorni; qualora non vi sia conformità la Giunta può richiedere al Direttore Generale dell'ARPAL di apportare modifiche e integrazioni.
5. Gli oneri relativi ai controlli ed agli accertamenti tecnici finalizzati all'emanazione di provvedimenti autorizzativi in campo ambientale, di procedure di valutazione di impatto ambientale e di bonifiche ed i monitoraggi relativi a procedure di VIA VAS e IPPC nonché gli oneri dei controlli periodici degli impianti indicati nei programmi di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti richiedenti titolari degli impianti.
6. Qualora su richiesta degli Enti locali o di privati vengano effettuati controlli ulteriori rispetto a quelli definiti nei programmi di cui al comma 1, i relativi costi sono posti a carico:
 - a) dei titolari o gestori degli impianti o delle attività nel caso in cui vengano accertate

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012

MA

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

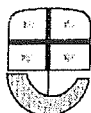
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Delmasta)

CODICE PRATICA

emcoll13

PAGINA : 7

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE



irregolarità o superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale. Sono, altresì, a loro carico i costi relativi agli eventuali controlli e monitoraggi decisi dalla Pubblica Autorità a seguito dell'accertamento di irregolarità nella conduzione o gestione degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi;

b) degli Enti locali qualora siano controlli specifici aggiuntivi rispetto alle scelte dei programmi regionali, con l'esclusione delle situazioni di emergenza ambientale verificate dalla Regione limitatamente ai Comuni non costieri con meno di 15.000 abitanti;

c) dei privati richiedenti qualora sia rilevata l'infondatezza e la reiterazione delle richieste.

7. Le attività di cui al presente articolo sono a carico delle risorse di cui all'articolo 26.”.

2. Al Capo I del Titolo III della l.r. n. 20/2006, prima dell'articolo 27 è inserito il seguente:

“Articolo 26 bis

(Controlli in campo ambientale)

1. La Regione, in attuazione del disposto dell'articolo 14, comma 5 del Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35, e nel rispetto delle linee guida ministeriali di cui al medesimo comma 5, definisce i programmi dei controlli in campo ambientale ispirandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
 - b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
 - c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
 - d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
 - e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (codice dell'amministrazione digitale);
 - f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boricchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012

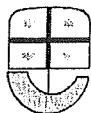
MR

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia De Meola)

CODICE PRATICA

emcoll13



di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, ARPAL sottopone al controllo previsto dalla normativa in materia di autocertificazioni ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) le imprese in possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 14000 o registrate Emas, qualora le stesse trasmettano autocertificazioni annuali, che attestino la validità della certificazione ambientale nonché gli opportuni riscontri circa gli autocontrolli effettuati a norma dei relativi sistemi di gestione ambientale con particolare riferimento al superamento degli eventuali controlli periodici previsti dalle autorizzazioni.”.

Articolo 3 quaterdecies

(Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28).

1. All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di valorizzazione della biodiversità), dopo la lettera n) è aggiunta la seguente lettera:
“n bis) la gestione dei siti individuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.”.
2. All'articolo 6 comma 1 della l.r. n. 28/2009 la parola “nulli” è sostituita dalle parole “annullabili per violazione di legge”.
3. Nell'allegato E alla l.r. n. 28/2009, dopo le parole “IT1322304 ROCCA DELL'ADELASSA” le parole “PROVINCIA DI SAVONA” sono sostituite con le parole “COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE”.

Articolo 3 quindecies

(Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29)

1. Al TITOLO II della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari.), prima dell'articolo 6 è inserito il seguente:

“Articolo 5bis

(Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento in materia di costruzioni in zona sismica)

1. La Giunta regionale al fine di garantire uno svolgimento più efficace delle funzioni in materia sismica delegate alle province ai sensi dell'articolo 8 della l.r. n. 29/1983 individua:
- a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012
(Dott. Gian Lorenzo Soracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012

ATTO

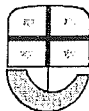
AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Delmastro)

CODICE PRATICA

emcoll13

PAGINA : 9

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE



- b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo;
c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di cui alla presente legge.”.

2. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6
(Denuncia dei lavori e deposito dei progetti)

1. L'avvio e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione sono subordinati al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia ovvero lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),.
2. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato dalla dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati anche in via telematica allo Sportello unico per l'edilizia od al SUAP, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito e lo trasmette alla provincia per gli adempimenti di competenza.”.

3. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

“Articolo 6bis
(Autorizzazione sismica)

1. Nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001, di cui all'Allegato 1 alla presente legge, la Provincia rilascia la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001, ai fini dell'avvio dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente individuati nel provvedimento di cui all'articolo 5bis, nonché alle sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001.
2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica nei comuni classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei seguenti interventi:

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012
(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012 MDe

ATTO

PAGINA : 10

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE

E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....

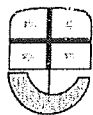
L'ISTRUTTORE

(Patrizia Delmeste)

CODICE PRATICA

emcoll13

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE



a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

3. L'autorizzazione sismica ha validità per quattro anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all'articolo 90, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001.

5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, nonché dell'asseverazione è valida su richiesta dell'interessato, anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001.”.

4. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7
(Certificato di rispondenza)

1. Per i lavori soggetti ad autorizzazione sismica il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del d.p.r. 380/2001.

2. Negli interventi in cui non sia richiesto il certificato di collaudo la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la provincia competente.”.

5. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

“Articolo 7bis
(Vigilanza e controllo)

1. La Provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, esercita il controllo sui progetti presentati ai sensi dell'articolo 6 e con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5 bis.

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dot. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012

[Signature]

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE

E SERVIZI GIUNTA

P..... C..... C.....

L'ISTRUTTORE

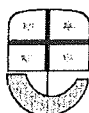
(Patrizia De Masi)

CODICE PRATICA

emcoll13

PAGINA : 11

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE



2. La provincia nel caso di deposito dei progetti nei Comuni non compresi nell'allegato 1 alla presente legge esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5bis.
3. La provincia esercita il controllo ispettivo in corso d'opera con metodo a campione.”.

**Articolo 3 sexdecies
(Interpretazione autentica)**

1. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 92 della l.r. n.18/1999 è da intendersi riferita anche agli adempimenti previsti dall'articolo 114, comma 5 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), anche se lo sbarramento è a servizio di grandi derivazioni di acqua pubblica di competenza regionale.

**Articolo 3 septdecies
(Disposizioni transitorie e finali)**

1. La valutazione di incidenza è obbligatoria nel caso di opere di ripristino, di cui al comma 3 dell'articolo 109 del D.Lgs. n. 152/06, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, soggetti a mera comunicazione all'autorità competente.
2. Nelle more della definizione del provvedimento di cui all'articolo 5bis nonché dei provvedimenti applicativi di cui al CAPO II della presente legge continuano ad applicarsi i provvedimenti in materia già assunti dalla Giunta regionale.
3. Per quanto non diversamente disposto dal Capo II Titolo della presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
4. Le misure di salvaguardia approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale del 17 novembre 2009 n. 29 (Misure di salvaguardia relativamente alla difesa delle coste e degli abitati costieri dall'erosione marina. Articolo 41, comma 1 bis, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modifiche ed integrazioni conservano efficacia fino al 31.12. 2015.”.

**Articolo 3 octodecies
(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:
 - gli articolo 6 e 7 della l.r. n. 29/1983;
 - al comma 1 lettera p) dell'articolo 92 l.r 18/1999 le parole da ”previo parere” alle parole “grandi derivazioni d'acqua di competenza statale”;
 - la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 13/1999.”

Data - IL DIRIGENTE

6.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

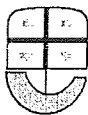
4/12/2012 *MR*

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA

emcoll13

**ALLEGATO 1**

Elenco Comuni già in Classe Sismica 2 (media sismicità):

Provincia di Imperia

1. BADALUCCO
2. CARPASIO
3. CASTELLARO
4. CERIANA
5. CIPRESSA
6. CIVEZZA
7. COSTARAINERA
8. DOLCEDO
9. IMPERIA
10. MONTALTO LIGURE
11. OSPEDALETTI
12. PIETRABRUNA
13. POMPEIANA
14. PRELA'
15. RIVA LIGURE
16. SAN LORENZO AL MARE
17. SANREMO
18. SANTO STEFANO AL MARE
19. TAGGIA
20. TERZORIO
21. VASIA

Provincia della Spezia

1. ARCOLA
2. BOLANO
3. CALICE AL CORNOVIGLIO
4. CASTELNUOVO MAGRA
5. ORTONOVO
6. ROCCHETTA DI VARA

Data - IL DIRIGENTE

4.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

4/12/2012

MB

ATTO

PAGINA : 13

AUTENTICAZIONE COPIE

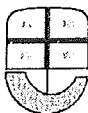
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTAP.....C.....C.....
L'ISTRUTTORE
(Patrizia Delmastro)

CODICE PRATICA

emcoll13

COD. ATTO : EMENDAMENTI A DDL O PDL D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE

SCHEMA N.....NP/22847
DEL PROT. ANNO.....2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli
Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali - Settore

7. SANTO STEFANO DI MAGRA
8. SARZANA
9. VEZZANO LIGURE
10. ZIGNAGO
11. BRUGNATO

----- FINE TESTO -----

Data - IL DIRIGENTE

6.12.2012

(Dott. Gian Lorenzo Boracchia)

Data - IL SEGRETARIO

6/12/2012

ATTO

PAGINA : 14

AUTENTICAZIONE COPIE

ATTESTO che la presente COPIA, ricavata su
n. pagine
da me singolarmente firmate, È CONFORME
ALL'ORIGINALE agli atti.
Genova, il 6 DIC 2012



L'ISTRUTTORE
(Patrizia Dallasta)

CODICE PRATICA

emcoll13

COD. ATTO : EMENDAMENTI, PROPOSIZIONI, PROPOSIZIONI D'INIZIATIVA CONSILIARE O POPOLARE